

COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n.

Ordinanza n. 07 DEL 23 Gennaio 2017

Comune di Aritzo
Data 24/01/2017
N. Prot. 0000376 / 2017
Cat. 03 Cl. 05 Fasc.

ASL N. 3 di Nuoro
Distretto di Sorgono
Servizio Veterinario
Fax 0784 623402

Carabinieri di Belvi

Corpo Forestale e di Vigilanza
ambientale
St. Aritzo

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato igiene e sanità
Servizio della prevenzione
09123 Cagliari

Unità di Progetto PSA
Cagliari

Ufficio tecnico SEDE

Ufficio Polizia Locale SEDE

OGGETTO: ORDINANZA VETERINARIA N. 7 DEL 23/01/2017

IL SINDACO

VISTA le relazioni del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL di Nuoro, Distretto di Sorgono del 23/01/2017 dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie suina appartenente a MANCA FRANCESCO, Codice aziendale n°IT001NU023, sito in località FRANCISCHEDDU di questo comune è stato riscontrato un sospetto/focolaio di PSC/PSA;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298; **VISTA** la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112; **VISTO** il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;

VISTO il il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.

CONSIDERATO che i detti capi sono stati identificati come segue:

CATEGORIA	N.	CATEGORIA	N	
SCROFE	4	LATTONZOLI	5	
VERRI	1	INGRASSO		
SCROFETTE				
TOTALI				

ORDINA

1. I capi suini sopra indicati dell'azienda, sita in località FRANCISCHEDDU del Comune di ARITZO di proprietà del Sig. MANCA FRANCESCO Devono essere abbattuti sul posto sotto controllo del Veterinario Ufficiale, nel più breve tempo possibile ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione dell'agente patogeno;
 2. Gli animali abbattuti devono essere distrutti sotto controllo del Veterinario Ufficiale in modo tale da impedire la diffusione dell'agente patogeno e da garantirne la distruzione;
 3. Il Veterinario Ufficiale deve preventivamente effettuare l'individuazione per specie e categoria (comprensiva di peso vivo e/o età) degli animali da abbattere eventualmente alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Provinciale Allevatori e distruggere;
 4. l'eventuale distruzione di materiali e/o prodotti potenzialmente contaminati e non disinfettabili;
 5. Il trasporto degli animali abbattuti deve essere effettuato mediante idonei automezzi a perfetta tenuta ed opportunamente disinfettati.
 6. Dopo l'eliminazione degli animali i ricoveri, i veicoli utilizzati per il loro trasporto e tutto il materiale potenzialmente contaminato devono essere puliti, lavati e sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione nei tempi e nei modi stabiliti dal Veterinario Ufficiale;
- Il Servizio Veterinario e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



Il Sindaco
Gualtiero Mameli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gualtiero Mameli", written over the printed name.